



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. M\_D GMIL IV 13<sup>A</sup>-15<sup>A</sup>

403421

Roma,

06 AGO. 2008

P.D.C.: T. Col. IANNACCONE - Tel. 06/517050581

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 07 maggio 2008. – Adeguamento annuale degli assegni fissi, indennità e stipendi dei Generali e dei Colonnelli, nonché degli Ufficiali titolari di trattamento economico "dirigenziale". Anno 2008.

**INDIRIZZI IN ALLEGATO**

1. Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 178 del 31 luglio 2008 è stato pubblicato il D.P.C.M. 07 maggio 2008 recante "Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2008", che prevede, per il personale ivi indicato, l'aumento, in misura pari all' 1,77 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2008, degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi in godimento alla data del 1° gennaio 2007, considerando, nella predetta base di calcolo dell'anno 2007 l'aumento del 4,28% anche per il personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui lordi.  
Per quanto di interesse in questa sede, si procede all'analisi degli effetti incidenti sul trattamento economico del personale militare delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri direttamente o indirettamente interessato all'applicazione del citato decreto.
2. Al riguardo, nei confronti dei Generali e Colonnelli e gradi corrispondenti, il provvedimento comporta, con efficacia dal 1° gennaio 2008 l'incremento, nella succitata misura dell' 1,77 per cento, delle sottoindicate voci retributive:  
— stipendio;

- 2 -

- indennità integrativa speciale;
- assegno pensionabile *ex lege* n. 427/96;
- speciale indennità pensionabile *ex lege* n. 472/87, in ossequio al D.P.C.M. 03 febbraio 2004;
- speciale indennità pensionabile *ex D.L.vo* n. 490/97, in ossequio al D.P.C.M. 28 febbraio 2005;
- indennità di posizione *ex lege* n. 334/97;
- indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001;
- indennità pensionabile (compresa quella spettante al personale delle capitanerie di porto e di quello in servizio presso gli stabilimenti militari di pena);
- indennità operativa.

Ne è, altresì, beneficiario il personale militare provvisto di trattamento economico "dirigenziale", per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-*ter* della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché all'articolo 5, commi 3 e 3-*bis*, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per detto personale l'incremento in esame opera sulle seguenti voci retributive:

- stipendio;
- indennità integrativa speciale;
- assegno pensionabile *ex lege* n. 427/96;
- indennità pensionabile (per gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri destinatari dell'articolo 43, commi 22 e 23, della richiamata legge n. 121/81, nonché, per il personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena e di quello delle capitanerie di porto, *ex lege* n. 468/87, limitatamente agli aventi titolo, vista la legge n. 295/02 e quanto precisato nella relativa circolare applicativa prot. n. DGPM/IV/11-12/021698 del 14/02/2003);
- indennità operativa (unicamente al personale destinatario, vista la legge n. 295/02 e la relativa circolare applicativa prot. n. DGPM/IV/11-12/021698 del 14/02/2003).

L'aumento dell' 1,77% determina, inoltre, per effetto indotto, dal 1° gennaio 2008, la rivalutazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario(\*).


3. Si invitano, pertanto, gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli, territoriale e periferico, affinché, in particolare, ne siano edotti gli Uffici liquidatori ed erogatori delle competenze mensili al personale militare per le rispettive operazioni di adeguamento retributivo nei termini anzidetti, da effettuarsi possibilmente dalla corrente mensilità di agosto 2008, ivi disponendo, altresì, il pagamento delle somme arretrate (potenzialmente spettanti dal 1° gennaio 2008) salvo la necessità di un differi-

- 3 -

mento, comunque contenuto, conseguente ad eventuali indisponibilità generali di cassa ovvero a difficoltà tecniche.

La corresponsione dell'adeguamento annuale in oggetto, va disposta in via provvisoria, secondo quanto previsto dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. I benefici economici in questione saranno formalizzati successivamente.

per IL DIRETTORE GENERALE ta  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Ammiraglio di Divisione Gerald TALARICO



(\*) La misura oraria del compenso per lavoro straordinario nei confronti dei soggetti destinatari dell'incremento dell'1,77%, va determinata, giusta il disposto dell'articolo 1, comma 6, del Decreto Interministeriale 10/12/1990, applicando le prescritte maggiorazioni su una base di calcolo data dalla divisione per 156 dei seguenti elementi: stipendio iniziale mensile lordo (nel quale accede l'incremento dell'1,77%); indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente e, perciò stesso, non comprensiva del ripetuto incremento dell'1,77%; rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.